



## Raccolta della giurisprudenza

**Causa C-501/20**

**MPA  
contro  
LCDNMT**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Barcelona)

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1° agosto 2022**

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articoli 3, da 6 a 8 e 14 – Nozione di “residenza abituale” – Competenza, riconoscimento, esecuzione delle decisioni e cooperazione in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articoli 3 e 7 – Cittadini di due Stati membri diversi, residenti in uno Stato terzo in quanto agenti contrattuali con sede di servizio nella delegazione dell'Unione europea presso tale Stato terzo – Determinazione della competenza – Forum necessitatis»

1. *Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento n. 4/2009 – Nozione di residenza abituale – Criteri di valutazione – Coniugi che asseritamente godono dello status diplomatico in quanto agenti contrattuali con sede di servizio nella delegazione dell'Unione in uno Stato terzo – Irrilevanza*  
[Protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007, art. 3; regolamenti del Consiglio n. 2201/2003, art. 3, § 1, a), e n. 4/2009, considerando 8 e art. 3, a) e b)]

(v. punti 41-47, 49, 53, 66, dispositivo 1)

2. *Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Nozione di residenza abituale del minore – Criteri di valutazione – Cittadinanza della madre e residenza di quest'ultima, prima della celebrazione del matrimonio, nello Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita – Irrilevanza – Figli minorenni nati in tale Stato membro e che hanno la cittadinanza di quest'ultimo – Circostanza insufficiente*  
(Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, considerando 12 e art. 8, § 1)

(v. punti 71, 72, 75-78, dispositivo 2)

3. *Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Competenze residue – Portata – Convenuto nel procedimento principale cittadino di uno Stato membro diverso da quello dell'autorità giurisdizionale adita – Esclusione di una competenza residua di detta autorità giurisdizionale in materia matrimoniale – Irrilevanza in materia di responsabilità genitoriale (Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, artt. 3-6, 7, § 1, e artt. 8-14)*

(v. punti 81-85, 89-91, 96, dispositivo 3)

4. *Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento n. 4/2009 – Competenza in materia di obbligazioni alimentari – Forum necessitatis – Applicabilità – Presupposti (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 24, § 2; convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007; regolamento del Consiglio n. 4/2009, considerando 16 e artt. 3-7)*

(v. punti 99, 101, 105-111, 113, dispositivo 4)

### **Sintesi**

#### **La Corte fornisce chiarimenti relativamente alla competenza giurisdizionale in materia di divorzio, responsabilità genitoriale e obbligazioni alimentari**

#### ***La Corte precisa inoltre il criterio della «residenza abituale» che determina l'autorità giurisdizionale competente in materia civile***

Nel 2015, due agenti contrattuali della Commissione europea, in precedenza residenti in Guinea-Bissau, si sono trasferiti in Togo con i loro figli minorenni, a causa della loro assegnazione alla delegazione dell'Unione europea presso tale Stato terzo. Essendo la madre cittadina spagnola e il padre cittadino portoghese, i figli, nati in Spagna, possiedono la doppia cittadinanza spagnola e portoghese. A partire dalla separazione di fatto della coppia nel 2018, la madre e i figli continuano a risiedere presso il domicilio coniugale in Togo e il padre risiede in un albergo nel medesimo Stato.

Nel 2019, la madre ha presentato una domanda di divorzio dinanzi a un giudice spagnolo, unitamente, tra l'altro, a domande vertenti sulle modalità di esercizio dell'affidamento dei figli e delle responsabilità genitoriali nonché sull'assegno di mantenimento per questi ultimi. Il succitato giudice ha tuttavia dichiarato la propria incompetenza territoriale per il motivo che le parti non avevano la loro residenza abituale in Spagna.

Adita in appello dalla madre, l'Audiencia Provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona, Spagna) ha deciso di sottoporre varie questioni pregiudiziali alla Corte al fine di poter statuire, in considerazione della particolare situazione dei coniugi e dei loro figli, sulla competenza delle autorità giurisdizionali spagnole in forza dei regolamenti n. 2201/2003<sup>1</sup> e n. 4/2009<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1).

Nella sua sentenza, la Corte precisa gli elementi rilevanti ai fini della determinazione della residenza abituale delle parti, la quale figura come criterio di competenza nei regolamenti succitati. La Corte specifica altresì le condizioni in cui un'autorità giurisdizionale adita può riconoscere la propria competenza a decidere in materia di divorzio, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia normalmente competente.

### *Giudizio della Corte*

La nozione della «residenza abituale» dei coniugi, che figura nei criteri di competenza alternativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, deve essere interpretata in modo autonomo e uniforme. Essa è caratterizzata non solo dalla volontà dell'interessato di fissare il centro abituale dei suoi interessi in un luogo determinato, ma anche da una presenza che denota un grado sufficiente di stabilità nel territorio dello Stato membro interessato. La medesima definizione vale parimenti per la nozione di «residenza abituale» in materia di obbligazioni alimentari, ai sensi dei criteri di competenza di cui all'articolo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 4/2009, dal momento che la stessa deve essere guidata dagli stessi principi e caratterizzata dai medesimi elementi del protocollo dell'Aia relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. La qualità di agenti contrattuali dell'Unione dei coniugi di cui trattasi, con sede di servizio in una delegazione di quest'ultima presso uno Stato terzo e rispetto ai quali si afferma, come nel caso di specie, che godono dello status diplomatico in detto Stato terzo, non è idonea a incidere sull'interpretazione della nozione di «residenza abituale» ai sensi delle succitate disposizioni.

Per quanto riguarda la residenza abituale del minore, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 in materia di responsabilità genitoriale, essa costituisce parimenti una nozione autonoma. Essa richiede, quanto meno, una presenza fisica in un dato Stato membro, presenza che non sia in alcun modo temporanea od occasionale e che denoti una certa integrazione del minore di cui trattasi in un ambiente sociale e familiare. Al riguardo, il collegamento costituito dalla cittadinanza della madre e dalla residenza di quest'ultima, precedente al suo matrimonio, nello Stato membro cui appartiene l'autorità giurisdizionale adita in materia di responsabilità genitoriale non è rilevante ai fini del riconoscimento della competenza dell'autorità giurisdizionale in parola, mentre è insufficiente la circostanza che i figli minorenni siano nati in tale Stato membro e ne possiedano la cittadinanza.

Siffatta interpretazione della nozione di «residenza abituale» potrebbe condurre a che, considerate le circostanze del caso di specie, nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente, in forza delle regole di competenza generale di cui al regolamento n. 2201/2003, a decidere su una domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. In un caso del genere, gli articoli 7 e 14 di detto regolamento sarebbero tali da autorizzare un'autorità giurisdizionale adita ad applicare, rispettivamente per l'una e per l'altra materia, le norme sulla competenza di diritto interno, ma con una portata diversa. In materia matrimoniale, una siffatta competenza residua dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro adita è esclusa quando il convenuto è un cittadino di un altro Stato membro, senza tuttavia ostare alla competenza delle autorità giurisdizionali di quest'ultimo Stato membro in forza del suo diritto interno. Per contro, in materia di responsabilità genitoriale, il fatto che il convenuto sia cittadino di un altro Stato membro non costituisce un ostacolo a che l'autorità giurisdizionale dello Stato membro adita riconosca la sua competenza.

Un altro quadro è previsto in materia di obbligazioni alimentari, nel caso in cui tutte le parti della controversia non risiedano abitualmente in uno Stato membro. In un caso siffatto, l'articolo 7 del regolamento n. 4/2009 pone quattro condizioni cumulative affinché un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro possa eccezionalmente constatare la propria competenza in virtù dello stato di necessità (*forum necessitatis*). In primo luogo, l'autorità giurisdizionale adita deve verificare che nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 3 a 6 del regolamento n. 4/2009. In secondo luogo, la controversia di cui trattasi deve presentare uno stretto collegamento con uno Stato terzo, ipotesi che ricorre qualora tutte le parti vi risiedano abitualmente. In terzo luogo, la condizione che il procedimento non possa ragionevolmente essere intentato o svolto o si riveli impossibile nello Stato terzo richiede che, considerato il caso di specie, l'accesso alla giustizia nello Stato terzo sia, in diritto o in fatto, ostacolato, in particolare mediante condizioni procedurali discriminatorie o contrarie all'equo processo. Infine, la controversia deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita, e tale collegamento può essere fondato, segnatamente, sulla cittadinanza di una delle parti.